



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 2021:

LEGGE 26 novembre 2021 n.192

MISURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL TRATTAMENTO FISCALE - PROCEDURE AMICHEVOLI (MAP) AI SENSI DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE E SCAMBIO D'INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Considerata la necessità per la Repubblica di San Marino di adeguare l'ordinamento sammarinese agli orientamenti della migliore prassi internazionale (e, in particolare, all'azione 14 dell'*Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting*, "*Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective*"), con particolare riferimento alla necessità di rendere maggiormente efficace il meccanismo della composizione amichevole delle controversie internazionali di cui all'articolo 25 del Modello OCSE di Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni e, conseguentemente:

- adottare misure al fine di rendere maggiormente efficace l'implementazione di meccanismi di risoluzione amichevole delle controversie tra la Repubblica di San Marino e gli Stati contraenti;
- implementare gli standard minimi che garantiscono l'efficace applicazione dei predetti meccanismi;

la presente legge stabilisce le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'autorità competente sammarinese e le autorità competenti degli altri Stati con cui la Repubblica di San Marino ha stipulato convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.

2. La presente legge disciplina inoltre:

- l'attuazione, nel rispetto del principio della buona fede, degli obblighi derivanti dalle procedure di composizione amichevole delle controversie da parte della Repubblica di San Marino e il rispetto delle tempistiche prefissate dall'OCSE per la risoluzione delle controversie mediante procedura amichevole;
- l'implementazione e il miglioramento dei processi amministrativi orientati alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia fiscale nel rispetto dei tempi individuati dall'OCSE;

- l'accesso alle procedure di composizione amichevole delle controversie tra Stati a tutti i contribuenti ogniqualevolta si configurino circostanze idonee.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) «autorità competente»: l'autorità competente dello Stato interessato;
 - b) «tribunale competente»: l'organo giurisdizionale o altro organo competente dello Stato contraente interessato;
 - c) «doppia imposizione»: l'applicazione da parte della Repubblica di San Marino e di uno o più Stati delle imposte contemplate da un accordo o convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge sullo stesso reddito o patrimonio imponibile, qualora comporti:
 - 1) un'imposizione aggiuntiva;
 - 2) un aumento delle imposte dovute;
 - 3) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzate per compensare gli utili imponibili;
 - d) «soggetto interessato»: qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o in un altro Stato e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa;
 - e) «questione controversa»: atto o altro documento o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la doppia imposizione;
 - f) «procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su un'analisi dei fatti e delle fonti giuridiche applicabili alla controversia;
 - g) «procedura di risoluzione delle controversie con offerta finale»: procedura che si conclude con un parere adottato dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie basato su una tra le proposte formulate da ciascuna autorità competente coinvolta nella controversia.
2. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino è la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, anche per il tramite del Dipartimento Finanze e Bilancio o delle U.O. allo stesso afferenti, ai sensi della Legge 5 dicembre 2011 n.188 e s.s.m..
3. Il tribunale competente per lo Stato della Repubblica di San Marino è il Tribunale della Repubblica di San Marino.
4. I termini non definiti nella presente legge, a meno che il contesto non richieda un'altra interpretazione, hanno il significato loro attribuito dal relativo Accordo o dalla relativa Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui San Marino è parte che si applica alla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto che ha originato o potrebbe originare una questione controversa. In assenza di una definizione ai sensi di tale accordo o convenzione, un termine indefinito ha il significato attribuitogli in quel momento dall'ordinamento interno dello Stato interessato ai fini delle imposte cui si applica detto accordo o convenzione. Qualsiasi significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili di tale Stato prevale sul significato attribuito al termine da altre leggi dello stesso Stato.

Art. 3
(Istanze di apertura di procedura amichevole)

1. I soggetti interessati presentano un'istanza di apertura di procedura amichevole relativa ad una misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e all'autorità competente degli altri Stati interessati.
2. L'istanza di cui al comma 1 del presente articolo è presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in

cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare un'imposizione non conforme alla Convenzione, anche con riferimento a rettifiche degli utili di imprese associate. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato che ha emesso l'atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell'istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica dell'eventuale successivo atto impositivo.

3. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole di cui al comma 1 del presente articolo non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

4. Qualora un giudicato intervenga anteriormente all'accordo amichevole, l'autorità competente sammarinese deve limitarsi a comunicare gli esiti del giudizio all'altra autorità competente. In tal caso, ove il dispositivo della sentenza non produca l'eliminazione della doppia imposizione, quest'ultima permane a meno che l'autorità competente dell'altro Stato contraente conformi la sua posizione alla decisione espressa dal giudice nazionale. Nella opposta ipotesi in cui le autorità competenti addivengano a un accordo che elimina la doppia imposizione senza che sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato, presupposto necessario per l'esecuzione dell'accordo amichevole è l'accettazione dei suoi contenuti da parte del contribuente e la contestuale rinuncia al ricorso giurisdizionale.

5. Il contribuente ha la possibilità di proporre la sospensione del procedimento giurisdizionale nelle more dello svolgimento della procedura amichevole.

6. In caso di rettifica operata nell'altro Stato contraente, il contenzioso eventualmente instaurato e pendente nell'altro Stato contraente non configura una causa impeditiva per l'attivazione e prosecuzione della procedura amichevole, a condizione che l'autorità competente dell'altro Stato contraente manifesti la medesima disponibilità.

7. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformità alle disposizioni normative interne.

8. L'istanza di apertura di procedura amichevole può essere presentata simultaneamente all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e all'autorità competente degli altri Stati interessati e contiene le medesime informazioni e l'indicazione di quali sono gli Stati interessati.

9. L'istanza presentata all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino è redatta in lingua italiana o, se redatta in altra lingua, è corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana. La documentazione allegata all'istanza è corredata dalla traduzione in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese. È fatta tuttavia salva la facoltà, per l'autorità competente sammarinese, di richiedere una traduzione ufficiale in italiano di detta documentazione, ove sia ritenuto opportuno.

10. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino attesta il ricevimento dell'istanza entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle autorità competenti degli altri Stati interessati.

11. Ciascuna autorità competente degli Stati interessati comunica alle altre autorità competenti la lingua o le lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni.

12. L'istanza va redatta in carta libera e consegnata a mano, ovvero spedita per raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero utilizzando il servizio elettronico di recapito certificato di cui al Decreto Delegato 26 luglio 2018 n.92, alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino.

13. L'istanza deve contenere i seguenti elementi informativi:

- 1) il nome, il cognome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione del contribuente che presenta l'istanza;

- 2) il nome, il cognome, l'indirizzo, il codice di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all'identificazione degli ulteriori contribuenti interessati residenti negli altri Stati contraenti;
 - 3) i periodi d'imposta interessati;
 - 4) elementi informativi particolareggiati:
 - a) sui fatti e le circostanze del caso concreto, compresi i dettagli relativi alla struttura dell'operazione e alle relazioni tra i soggetti interessati (per tali intendendosi qualsiasi soggetto residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o nell'altro Stato contraente della convenzione bilaterale e la cui imposizione è direttamente interessata in una questione controversa);
 - b) sulla tipologia e sulla data dell'atto o di altro documento o misura equivalente che ha originato o potrebbe originare la doppia imposizione (vale a dire la "questione controversa"), compresi eventualmente i dettagli del reddito percepito a San Marino o nell'altro Stato contraente e dell'inclusione di tale reddito nel reddito imponibile a San Marino o nell'altro Stato contraente;
 - c) sulle imposte riscosse o dovute sul suddetto reddito nell'ordinamento nazionale o nell'altro Stato contraente;
 - d) sui relativi importi nelle valute degli Stati contraenti;
 - 5) una copia di eventuali documenti giustificativi relativi alle informazioni di cui al punto n.3);
 - 6) le disposizioni nazionali e convenzionali applicabili;
 - 7) i seguenti ulteriori elementi informativi unitamente a una copia degli eventuali documenti giustificativi:
 - a) una spiegazione del motivo per cui il contribuente istante ritiene che vi sia una questione controversa;
 - b) i dettagli di eventuali istanze, cause e ricorsi avviati in merito alla questione controversa ed eventuali sentenze o decisioni degli organi giurisdizionali relative a tale questione controversa sia nella Repubblica di San Marino che nell'altro Stato contraente;
 - c) una dichiarazione di impegno da parte del contribuente a rispondere nel modo più completo e rapido possibile alle richieste pervenute dall'autorità competente nel corso della procedura amichevole nonché a rendere disponibile la documentazione integrativa che possa rendersi necessaria ai fini dell'attività istruttoria;
 - d) una copia dell'avviso di accertamento, del verbale di controllo o di altro documento equivalente da cui risulti la questione controversa e una copia di qualsiasi altro documento rilasciato dall'Ufficio Tributario o dall'amministrazione fiscale dell'altro Stato contraente, ove pertinente;
 - 8) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione tributaria;
 - 9) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.159, che tutte le informazioni e la documentazione fornite con l'istanza sono veritiere;
 - 10) informazioni relative a eventuali altre istanze di apertura di procedura amichevole o di altra procedura di risoluzione delle controversie presentate ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulati da San Marino, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, nonché l'espresso impegno da parte dei soggetti interessati di non proseguire nel procedimento in corso avviato sulla medesima questione controversa a seguito della suddetta apertura di procedura amichevole o di procedura di risoluzione di controversie.
14. Qualora i soggetti interessati decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e a tutte le autorità competenti degli Stati interessati. Tale comunicazione pone termine, con effetto immediato, a tutte le procedure di cui alla presente legge. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino, ricevuta tale

comunicazione, informa tempestivamente le autorità competenti degli altri Stati interessati della conclusione delle procedure.

15. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino comunica, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, a tutte le autorità competenti degli Stati interessati le istanze presentate ai sensi del comma 13.

Art. 4 *(Procedura istruttoria)*

1. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino può chiedere al soggetto interessato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori.

2. I soggetti che ricevono la richiesta da parte dell'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino rispondono entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa e trasmettono copia della risposta alle autorità competenti degli altri Stati interessati.

3. Entro centottanta giorni dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, se richieste, entro centottanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'apertura della procedura amichevole ed accerta, in particolare, se l'istante correttamente ritenga che le azioni di uno o di entrambi gli Stati comportano o comporteranno un'imposizione non conforme alla Convenzione. Nel caso in cui la procedura amichevole abbia ad oggetto il rimborso di imposte prelevate in difformità dalle previsioni convenzionali, la verifica di ammissibilità dell'istanza – inclusa la verifica della valida presentazione di un'istanza di rimborso nonché la ricezione di un provvedimento di diniego o il decorso dei termini previsti per la formazione del silenzio-rifiuto – viene effettuata dall'Ufficio Tributario. Ove l'istanza risulti ammissibile e fondata, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino può, ricorrendone i presupposti, decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre autorità competenti degli Stati interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle autorità competenti degli altri Stati. In tal caso, non si procede con le procedure di cui alla presente legge.

Art. 5 *(Decisione dell'autorità competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole)*

1. L'autorità competente adotta un provvedimento in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole, rispettivamente, nei casi in cui ritenga ammissibile o non ammissibile l'istanza presentata, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro centottanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle autorità competenti degli altri Stati coinvolti.

2. L'istanza di apertura di procedura amichevole è rigettata nei seguenti casi:

- a) l'istanza non contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 4, ovvero le informazioni supplementari, se richieste, non sono state trasmesse entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4;
- b) non vi è alcuna questione controversa;
- c) l'istanza è stata presentata oltre il termine di tre anni di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Nell'informare il soggetto interessato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino indica i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza.

4. Qualora l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino non abbia notificato un provvedimento in merito all'istanza entro il termine di cui al comma 1, detta istanza si considera accolta.

Art. 6
(Procedura amichevole)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 3, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e le autorità competenti degli altri Stati interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino a un anno, su richiesta scritta motivata dell'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino o dell'autorità competente di un altro Stato interessato, da presentare alle autorità competenti degli altri Stati interessati.

3. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari.

4. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza passata in giudicato, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino notifica la decisione alle autorità competenti degli altri Stati interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica. In tal caso, ove il dispositivo della sentenza non produca l'eliminazione della doppia imposizione, quest'ultima permane, a meno che l'autorità competente estera conformi la sua posizione alla decisione espressa dal giudice nazionale.

5. In esecuzione dell'accordo raggiunto con le autorità competenti degli altri Stati interessati, ad esito della procedura amichevole attivata ai sensi del presente articolo, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino comunica al soggetto interessato entro trenta giorni dalla data di conclusione dell'accordo la decisione adottata. In tal caso, se non è ancora intervenuto un giudicato in sede giurisdizionale, affinché possa essere data esecuzione all'accordo amichevole il contribuente deve comunicare entro i successivi trenta giorni all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino l'accettazione dei suoi contenuti e la contestuale rinuncia al ricorso giurisdizionale. Qualora l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e le autorità competenti degli altri Stati interessati non abbiano raggiunto un accordo nei termini di cui al comma 1 o al comma 2, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino comunica al soggetto interessato i motivi del mancato raggiungimento dell'accordo.

6. Nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attività di controllo dell'Ufficio Tributario, sia stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Ufficio Tributario, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.

Art. 7
(Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso il provvedimento di rigetto)

1. Il soggetto interessato può presentare ricorso presso l'autorità giudiziaria ordinaria sammarinese in conformità alle disposizioni vigenti in materia nel caso in cui sia l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino sia le autorità competenti degli altri Stati interessati abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto interessato che ha presentato ricorso, a seconda del caso, alla competente autorità giudiziaria degli altri Stati interessati, non può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva di cui al successivo articolo 8, se:

a) il ricorso è pendente in conformità dell'ordinamento interno dello Stato contraente interessato;

- b) la decisione di rigetto può essere ulteriormente impugnata secondo il diritto interno dello Stato contraente interessato;
- c) la decisione di rigetto è stata confermata, a seconda del caso, con sentenza passata in giudicato da parte dell'autorità giudiziaria sammarinese o dall'autorità giudiziaria competente di un altro Stato contraente interessato con decisione non ulteriormente impugnabile secondo il diritto interno dello stesso Stato.

Art. 8

(Richiesta di istituzione della Commissione consultiva)

1. Il soggetto interessato presenta all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e all'autorità competente degli altri Stati interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
2. La Commissione consultiva è istituita nei seguenti casi:
 - a) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le autorità competenti degli altri Stati interessati;
 - b) quando l'istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da tutte le autorità competenti degli Stati interessati ed è stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da questi presentato nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 7 presso la competente autorità giudiziaria di uno degli Stati interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell'autorità competente di detto Stato interessato;
 - c) quando le autorità competenti degli Stati interessati hanno accolto l'istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui ai commi 1 o 2 dell'articolo 6.
3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, il soggetto interessato può presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:
 - a) ai sensi dell'ordinamento interno dello Stato interessato in cui è stata emessa la decisione di rigetto non può essere presentato ricorso avverso tale decisione;
 - b) non vi è un contenzioso pendente;
 - c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.
4. La richiesta di istituzione della Commissione consultiva è presentata per iscritto entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, o al comma 5 dell'articolo 6, o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui alla lettera b) del comma 2.
5. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato, prima della presentazione della richiesta per l'istituzione della Commissione consultiva ai sensi della lettera c) del comma 2, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino informa le autorità competenti degli altri Stati interessati degli effetti preclusivi della decisione in merito all'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.
6. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate, secondo le norme dell'ordinamento interno sammarinese, pene per uno dei misfatti di cui agli articoli 389 e seguenti del Codice Penale Sammarinese, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica.

Art. 9

(Istituzione della Commissione consultiva)

1. La Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo Presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.

2. La Commissione consultiva è composta da:

- a) un Presidente;
- b) un rappresentante di ciascuna autorità competente interessata. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente;
- c) una personalità indipendente nominata da ciascuna autorità competente degli Stati interessati dall'elenco di cui all'articolo 11. Previo accordo delle autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna autorità competente.

3. Le regole per la nomina delle personalità indipendenti sono concordate tra le autorità competenti degli Stati interessati. Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate è nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, per i casi in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.

4. Se le regole per la nomina delle personalità indipendenti non sono state concordate ai sensi del comma 3, tali personalità sono nominate mediante sorteggio.

5. Tranne quando le personalità indipendenti siano state nominate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 10 o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati interessati, l'Ufficio Tributario può opporsi alla nomina di una personalità indipendente per qualsiasi ragione preventivamente concordata con le autorità competenti interessate o per una delle seguenti ragioni:

- a) detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti;
- b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un soggetto interessato;
- c) detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia;
- d) detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.

6. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino può chiedere a una personalità nominata ai sensi dei commi 3 o 4 o al suo sostituto di comunicare qualsiasi interesse, relazione o altra questione che possa incidere sull'indipendenza o imparzialità di tale personalità o che possa ragionevolmente dare adito a un sospetto di parzialità nella procedura. Una personalità indipendente che è parte della Commissione consultiva non deve trovarsi, per un periodo di dodici mesi dalla pronuncia della decisione della Commissione consultiva, in una situazione che avrebbe indotto un'autorità competente a opporsi alla sua nomina se si fosse trovata in tale situazione al momento della nomina presso la stessa Commissione consultiva.

7. I rappresentanti delle autorità competenti e le personalità indipendenti nominate ai sensi dei commi 3 e 4 nominano un Presidente dall'elenco delle personalità previsto dall'articolo 11. Salvo che sia diversamente convenuto dai rappresentanti di ciascuna autorità competente e dalle personalità indipendenti, il Presidente è un giudice.

Art. 10

(Nomina da parte del giudice nazionale)

1. Se la Commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9, il soggetto interessato può ricorrere al Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino per chiedere l'istituzione di detta Commissione.

2. Se l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino non ha nominato almeno una personalità indipendente e un sostituto, il soggetto interessato può presentare ricorso al Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino per la nomina della personalità indipendente e del sostituto dall'elenco di cui all'articolo 11.

3. Se l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e le autorità competenti di tutti gli altri Stati interessati hanno ommesso di farlo, il soggetto interessato può presentare ricorso al Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino e ai tribunali competenti o agli organi di nomina nazionale degli altri Stati per la nomina delle due personalità indipendenti dall'elenco di cui all'articolo 11. Tali personalità indipendenti nominano il Presidente mediante sorteggio dall'elenco di personalità indipendenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 9.

4. I soggetti interessati presentano la propria richiesta di nomina delle personalità indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza, se è coinvolto nella procedura più di un soggetto interessato, o agli Stati le cui autorità competenti hanno ommesso di nominare almeno una personalità indipendente e un sostituto, se è coinvolto un solo soggetto interessato.

5. Il termine per presentare il ricorso al Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è di trenta giorni a partire dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 9.

6. Il Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino decide la nomina con provvedimento. La cancelleria del Tribunale della Repubblica di San Marino notifica il provvedimento del Magistrato Dirigente al richiedente e lo comunica all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino che ne dà tempestiva notizia all'autorità competente degli altri Stati interessati.

7. Ai membri della Commissione consultiva nominati dal Magistrato Dirigente del Tribunale si applicano le cause di ricusazione vigenti nei confronti dei Magistrati. Le cause di ricusazione possono essere fatte valere adottando le norme di procedura in materia di ricusazione dei magistrati in quanto compatibili.

Art. 11

(Elenco delle personalità indipendenti)

1. L'elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati.

2. Ai fini della composizione dell'elenco di cui al comma 1, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino nomina almeno tre persone che siano competenti ed indipendenti ed in grado di operare con imparzialità e integrità, tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse.

3. Fermi i requisiti di cui al comma 2, possono essere nominati come personalità indipendenti anche magistrati in servizio, purché abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità, che abbiano comprovata esperienza nel settore tributario.

4. Con regolamento del Congresso di Stato sono stabilite le procedure e le modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonché alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.

Art. 12

(Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie)

1. Le autorità competenti degli Stati interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le autorità competenti degli Stati possono altresì concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.

2. Ferme le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 9, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.

3. Una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può applicare, in luogo della procedura di risoluzione delle controversie con parere indipendente, applicata dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 9, procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la questione controversa in modo vincolante. A tal fine, le autorità competenti degli Stati interessati possono concordare qualsiasi altro tipo di procedura di risoluzione delle controversie che verrà applicata dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, compresa la procedura arbitrale con offerta finale.

4. Le autorità competenti degli Stati interessati decidono le norme di funzionamento in conformità dell'articolo 13.

5. Salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 13, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 13

(Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie)

1. Le autorità competenti degli Stati interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.

2. Le norme di funzionamento includono:

- a) la descrizione e le caratteristiche della questione controversa;
- b) il mandato concordato dalle autorità competenti degli Stati per quanto riguarda le questioni di diritto e di fatto da risolvere;
- c) la forma dell'organismo per la risoluzione delle controversie, ovvero Commissione consultiva o Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, nonché il tipo di procedura per la risoluzione alternativa delle controversie, se la procedura differisce dalla procedura con parere indipendente applicata da una Commissione consultiva;
- d) il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;
- e) la composizione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (compresi il numero e i nomi dei membri, l'indicazione delle loro competenze e qualifiche e la comunicazione dei loro conflitti di interesse);
- f) le regole che disciplinano la partecipazione del soggetto interessato e di terzi alla procedura, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione della controversia da utilizzare e altre pertinenti questioni procedurali od organizzative;
- g) gli aspetti logistici relativi ai procedimenti svolti dalla Commissione consultiva e alle modalità con cui quest'ultima esprime il suo parere.

3. Se una Commissione consultiva è istituita per esprimere un parere ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 8, nelle norme di funzionamento sono riportate solo le informazioni di cui alle lettere a), d), e) e f) del comma 2 del presente articolo.

4. Entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino comunica ai soggetti interessati:

- a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;
- b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa;
- c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati e agli accordi o Convenzioni applicabili.

5. Qualora le autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi 2, 3 e 4, le personalità indipendenti e il Presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione Europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Qualora le personalità indipendenti e il Presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le abbiano notificate ai soggetti interessati, questi ultimi possono adire il Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino o il tribunale competente di uno degli altri Stati interessati al fine di ottenere l'attuazione delle norme di funzionamento.

Art. 14

(Costi della procedura di risoluzione delle controversie)

1. Fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le autorità competenti degli Stati interessati non abbiano concordato diversamente, sono ripartiti equamente tra gli Stati:
 - a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti, che devono essere di importo equivalente alla media dell'importo di norma rimborsato agli alti funzionari degli Stati interessati;
 - b) i compensi versati alle personalità indipendenti, in misura non superiore a euro 1.000,00 (mille/00) a persona per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
2. Le spese sostenute dal soggetto interessato non sono a carico degli Stati coinvolti.
3. Sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui alle lettere a) e b) del comma 1, qualora questi abbia presentato:
 - a) una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di procedura amichevole; o
 - b) una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole deciso per i motivi indicati al comma 2 dell'articolo 5, e la Commissione consultiva abbia deciso che le autorità competenti interessate hanno rigettato l'istanza a giusto titolo e previo accordo delle autorità competenti degli Stati interessati.

Art. 15

(Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva)

1. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 8, adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle autorità competenti degli Stati interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.
2. Qualora la Commissione di cui al comma 1 confermi che sussistono tutte le condizioni indicate all'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, su richiesta di una delle autorità competenti, è avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 6. L'autorità competente interessata comunica detta richiesta alla citata Commissione, alle altre autorità competenti interessate e al soggetto interessato. In tal caso, il termine di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, decorre dalla data di notifica della decisione adottata dalla Commissione medesima in merito all'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole.
3. Se nessuna delle autorità competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma 1, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa.
4. La Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 8, emette un parere su come risolvere la questione controversa.
5. I pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui è stata istituita la Commissione indicata al comma 1. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione

si considera istituita alla data in cui è scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.

6. Qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda più di sei mesi, tale periodo può essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le autorità competenti degli Stati interessati ed i soggetti interessati.

7. La Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1, nonché sulle eventuali norme di diritto interno applicabili. Essa adotta il parere a maggioranza semplice dei propri componenti. Se non può essere raggiunta una maggioranza, prevale il voto del Presidente. Il Presidente notifica il parere alle autorità competenti degli Stati interessati.

8. La Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per iscritto.

9. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza passata in giudicato, dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino, quest'ultima informa le altre autorità competenti degli Stati interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

10. Ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle autorità competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione o del parere. I soggetti interessati e le autorità competenti forniscono le informazioni, le prove o i documenti su richiesta della Commissione consultiva. Tuttavia, tali autorità competenti possono rifiutare di fornire informazioni alla suddetta Commissione quando:

- a) per ottenere le informazioni è necessario applicare misure amministrative contrarie al diritto nazionale;
- b) le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto del diritto nazionale dello Stato interessato;
- c) le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;
- d) la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

11. Su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresì, intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle autorità competenti degli Stati interessati dinanzi alla medesima Commissione.

Art. 16

(Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie)

1. Le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di componenti delle suddette Commissioni.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 192, 192-bis e 193 del Codice Penale Sammarinese.

3. I soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante le procedure di risoluzione delle controversie. A tal fine essi presentano una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati interessati, se richiesta nel corso delle suddette procedure. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei suddetti soggetti, salvo che il fatto costituisca reato, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San

Marino applica ai trasgressori una sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

Art. 17

(Decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie)

1. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e le altre autorità competenti interessate si accordano su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.
2. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e le altre autorità competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.
3. Nel caso in cui la controversia, originata da un'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Ufficio Tributario, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute.
4. La decisione adottata non costituisce un precedente.
5. Qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, una sentenza passata in giudicato, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino informa le autorità competenti degli altri Stati interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.
6. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino notifica al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione è stata adottata.
7. Qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino entro il termine di cui al comma 6, il soggetto interessato può presentare ricorso al Tribunale della Repubblica di San Marino al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.

Art. 18

(Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie)

1. In esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 6 e 17, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Ufficio Tributario dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.
2. Sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione di cui al comma 6 dell'articolo 6 e al comma 3 dell'articolo 17, si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state già definite in via agevolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, e gli interessi a decorrere dalla data della decisione adottata ai sensi dei medesimi articoli 6 e 17. Nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso delle sanzioni è consentito previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato.
3. Nel caso di decisioni adottate ad esito delle procedure di cui al comma 1, attivate da soggetti che abbiano definito ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 e al comma 3 dell'articolo 17, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme già versate.
4. Le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione, con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli

articoli 6 e 17. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla data in cui la decisione medesima è stata comunicata, dell'avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia, anche parziale, al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.

5. Le decisioni di cui al comma 1, attuate ai sensi del comma 4, costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in San Marino.

7. Nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 6 e 17 non venga eseguita dall'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino, il soggetto interessato può presentare ricorso al Tribunale della Repubblica di San Marino per chiedere l'esecuzione di detta decisione.

8. La decisione adottata ai sensi dell'articolo 17 non può avere esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato, il Magistrato Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino accerti che una delle personalità indipendenti nominate non possedeva, al momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 9.

Art. 19 *(Pubblicità)*

1. Le autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 17 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.

2. Qualora le autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle decisioni di cui al comma 1, le autorità competenti pubblicano una sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.

3. Prima della pubblicazione, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino trasmette al soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere all'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico.

Art. 20 *(Disposizioni varie)*

1. Alle informazioni richieste ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 e del comma 3 dell'articolo 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.

2. La trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni, relativi alla medesima questione controversa.

3. Nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti per una delle condotte di cui agli articoli 389 e seguenti del Codice Penale Sammarinese, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui alla presente legge, l'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino può sospendere le suddette procedure a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole fino alla data dell'esito finale dei procedimenti.

4. Qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista più, le procedure di cui alla presente legge si concludono con effetto immediato. L'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.

5. Al verificarsi dell'ipotesi di sospensione richiesta ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della presente legge, nel computo del termine per la perenzione d'istanza, che inizia a decorrere dal primo giorno giuridico successivo all'udienza di contestazione della lite, non si calcolano i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di sospensione della causa e quello di revoca della sospensione stessa, nell'ambito di applicazione del punto 12.0 dell'articolo 2 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.

Art. 21

(Modalità e procedure operative)

1. Con uno o più provvedimenti dell'autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino sono definite le modalità e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3, ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, ai commi 3 e 5 dell'articolo 6, ai commi 1 e 4 dell'articolo 8, al comma 6 dell'articolo 17 e ai commi 1 e 5 dell'articolo 18.

Art. 22

(Decorrenza)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio relative al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2021 e ai successivi periodi d'imposta.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini

